

§ 55. - D.Lg 11 settembre 2000 n. 296. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti (G.U. 23 ottobre 2000 n. 248) (estratto).

Art. 2. [2] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché i rappresentanti del Ministero delle finanze, mediante appositi verbali redatti con i rappresentanti della Regione siciliana, provvedono alla consegna di tutti i beni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come ulteriormente sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché dei beni comunque realizzati per l'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di motorizzazione civile e non adibiti a funzioni diverse.

Art. 3. [2] Alla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione siciliana subentra al Ministero dei trasporti e della navigazione nei contratti in corso per la fornitura dei servizi di trasmissione dati.

La regione subentra, altresì, nei contratti in corso relativi ad apparecchiature informatiche fino alla loro naturale scadenza.

Art. 4. A totale e definitivo ristoro degli oneri sostenuti dalla regione siciliana e delle mancate entrate relative ai diritti per lo svolgimento delle attività non trasferite, svolte dagli uffici provinciali della motorizzazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e la data del 31 dicembre 1999, lo Stato riconosce alla regione un credito di 260 miliardi di lire che sarà contabilizzato in sede di definizione dei rapporti finanziari pregressi.

Art. 7. [2] Per il solo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi dello Stato, la regione partecipa alla ripartizione delle risorse che lo Stato eroga per l'espletamento dei servizi e delle funzioni di cui all'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 187 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, introdotto dal comma 1 del presente articolo.